

Decreto ministeriale concernente la sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2023/2024



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, riguardante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*” e, in particolare, l’articolo 17, comma 11, che prevede che, per i candidati risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, è prevista, tra l’altro, una sessione straordinaria d’esame;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2007, concernente il compenso spettante al presidente e ai commissari dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
- VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito 22 marzo 2024, n. 55, recante “*Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024*”, e in particolare l’articolo 26, comma 5, ai sensi del quale il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione dell’esame di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o, comunque, prima del termine di chiusura dei lavori delle commissioni;
- VISTA la nota del Ministero dell’istruzione e del merito - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 26 marzo 2024, n. 12423, riguardante “*Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024*”;
- ASSUNTA la necessità di disciplinare la sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

1. Il presente decreto definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento della sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- a) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
- b) dirigente/coordinatore: dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali o coordinatore didattico delle istituzioni scolastiche paritarie;
- c) ordinanza esame di Stato secondo ciclo: ordinanza ministeriale 22 marzo 2024, n. 55.

Articolo 2

(Sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2023/2024)

1. La sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2023/2024, si svolge secondo il seguente diario:
 - prima prova scritta: mercoledì **11 settembre 2024**;
 - seconda prova scritta: giovedì **12 settembre 2024**, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni, secondo i tempi e le modalità fissati per la sessione ordinaria;
 - terza prova scritta prevista per gli specifici indirizzi di studio: martedì **17 settembre 2024**;
 - inizio dei colloqui: dopo la correzione e la valutazione degli elaborati delle prove scritte e la pubblicazione degli esiti degli scritti.
2. Per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta e la eventuale terza prova scritta prevista per gli specifici indirizzi di studio, si svolgono nei giorni di **giovedì 12 settembre 2024** (seconda prova) e **martedì 17 settembre 2024** (terza prova).
3. Ove non siano presenti candidati che sostengono le prove di cui ai commi 1 e 2, per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo mercoledì **11 settembre 2024**.

Articolo 3

(Candidati della sessione straordinaria)

1. Svolgono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nella sessione straordinaria di cui al presente decreto i candidati di cui all'articolo 26 dell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo.

Articolo 4

(Commissioni d'esame della sessione straordinaria)

1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì **9 settembre 2024** presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.
2. Le sostituzioni dei componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento, sono disposte dal dirigente/coordinatore



Il Ministro dell'istruzione e del merito

nel caso dei membri interni, dall'USR nel caso dei membri esterni e dei presidenti, avendo cura di contemperare l'esigenza del regolare svolgimento della sessione straordinaria dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione con la più ampia finalità del contenimento della spesa pubblica.

3. Ai componenti le commissioni spetta una quota del compenso forfetario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfetario riferito ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame, in conformità con quanto previsto in materia di compensi dalle vigenti disposizioni. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria. Il fabbisogno grava sul capitolo 2549, piani gestionali 07 (*compensi per lo svolgimento degli esami di maturità e idoneità e abilitazione, comprensivi degli oneri, ecc.*), 08 (*contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie*) e 2645, piano gestionale 02 (*IRAP sulle competenze accessorie*), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'e.f. 2024.
4. I Dirigenti preposti agli USR e i dirigenti/coordinatori provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al comma 1.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo.
2. I dirigenti/coordinatori degli istituti sede d'esame per la sessione straordinaria danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il Ministro dell'istruzione e del merito

Prof. Giuseppe Valditara